

ALLEGATO B
al n. 39327 di repertorio
n. 15126 di raccolta
STATUTO della ASSOCIAZIONE
"SOLIDARIETA' DICEMBRE '79"

ART. 1

(Denominazione - sede - durata)

1. E' costituita, come Ente del Terzo Settore (in breve E.T.S.), nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "SOLIDARIETA' DICEMBRE '79". L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali vigenti in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'utilizzo nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'acronimo E.T.S., è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, ha una struttura democratica in cui le cariche sociali sono elettive e gratuite.

E' regolata dagli artt. 12 e ss. del Codice Civile e dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La sede è in Noventa di Piave (VE), via Grassaga n. 2.

L'associazione, esaurisce la propria finalità statutaria nell'ambito nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata e cioè fino a che l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

ART. 2

(Attività di interesse generale e Finalità)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016 n. 106.

Le finalità dell'associazione si collocano nell'ambito della valorizzazione della persona attraverso:

- l'assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- l'educazione e la prevenzione volte alla tutela della salute del cittadino;
- il sostegno delle attività socio-sanitarie di cura delle dipendenze patologiche e del disagio psico-sociale volte al reinserimento familiare, scolastico, lavorativo e sociale.

L'associazione in particolare si propone di:

- promuovere, sostenere, realizzare e coordinare progetti e attività di prevenzione all'uso di sostanze psicoattive rivolti in particolare a minori e giovani;
- promuovere, sostenere, realizzare e coordinare progetti e attività di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza patologica e disagio psico-sociale;
- gestire Comunità Terapeutiche e Centri Accoglienza creando all'interno di essi occasioni di addestramento lavorativo e di riabilitazione socio-psico-pedagogica;
- organizzare e coordinare attività e iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione sulle tematiche del disagio psico-sociale;
- partecipare a iniziative di formazione, confronto e condivisione sulle tematiche che riguardano il nostro agire;
- realizzare attività educative, ricreative e di aggregazione rivolte a minori, giovani e adulti;
- favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali e ideali che ispirano l'associazione stessa con i vari mezzi di comunicazione.

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni sono disciplinate dall'art. 56 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata dal parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre organizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione al fine di perseguire i suoi scopi, potrà aderire ad associazioni, federazioni, cooperative, enti e fondazioni aventi scopi analoghi e/o complementari, e stipulare convenzioni con persone ed enti di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o a esso collegate. Potrà inoltre ricevere dagli stessi contributi e donazioni.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3

(Soci)

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono ammessi all'associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. La quota associativa è intrasmissibile.
5. I soci possono prestare la loro attività a favore dell'associazione, in tal caso i soci volontari svolgono la loro attività a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal soggetto beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito. Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. Sono comunque vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività di volontariato degli associati non è prevalente.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e potrà essere sanata; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci, a meno che l'interessato no vi rinunci.
2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo

avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Revisore.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

3. Sia il Presidente che i componenti del Consiglio Direttivo che il revisore contabile durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso scritto da inviare a mezzo posta, fax o email o mezzi informatici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza più uno degli iscritti aventi diritto di voto presenti in persona o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Sono ammesse non oltre tre deleghe per ciascun associato.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea ordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con

presenza di 2/3 dei soci e con decisione delibera a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

5. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 10 **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 **(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti con validità triennale.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; nomina, tra i Consiglieri il Vice Presidente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; predispone il bilancio preventivo e consuntivo; cura la tenuta dei libri sociali; attua le deliberazioni dell'Assemblea; è responsabile degli adempimenti per l'iscrizione al R.U.N.T.S; disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.

5. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima Assemblea provvederà attraverso un'elezione alla sua sostituzione.

6. Fissa l'importo della quota sociale annuale.

ART. 12 **(Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 **(Revisore)**

Il controllo contabile è affidato a un revisore che, ove previsto dalla normativa vigente, sarà scelto tra i revisori legali e nominato dall'Assemblea e che svolge le funzioni dell'organo di controllo di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il controllo deve riferirsi anche alla regolarità contabile delle spese e delle entrate e dei bilanci consuntivo e preventivo.

Il revisore vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento e verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 117/2017. Egli attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e può compiere atti di ispezione e di controllo.

Gli associati possono denunciare fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della D.Lgs 117/2017;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS;
- e) da qualsiasi erogazione o contributo da parte di Comuni, ASSL, Provincia, Regione o di altro Ente pubblico o privato;
- f) da rimborsi e contributi derivanti da convenzioni.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 15 **(Patrimonio)**

L'Associazione dispone di un patrimonio di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) rappresentato da somma liquida e disponibile depositata presso la Banca Popolare Etica filiale di Treviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio minimo è indisponibile e serve per chiedere la personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 presso il competente registro R.U.N.T.S. non appena in

vigore.

ART. 16 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri E.T.S. con finalità analoghe a quelle dell'associazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 18

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro nonché la normativa in materia di E.T.S. di cui al D.Lgs 117/2017.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina delle associazioni, trovano applicazione dall'operatività del R.U.N.T.S..

Trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017. Anche l'acronimo E.T.S. sarà efficacemente e validamente utilizzabile verso i terzi solo dopo l'iscrizione dell'associazione al R.U.N.T.S.

F.to Bincoletto Alessandro

F.to Anna Bianchini notaio (L.S.)